

# Lo stato giuridico del docente

---

# Ruolo del Docente

```
graph TD; A([Ruolo del Docente]) --> B([Profilo giuridico]); A --> C([Profilo tecnico/professionale relazionale]);
```

Profilo  
giuridico

Profilo  
tecnico/professionale  
relazionale

# Profilo giuridico

Carta Costituzionale

Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione)

D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.

(Testo unico sul pubblico impiego)

Il p.i., che include il personale scolastico, è soggetto al regime della privatizzazione e della conseguente contrattualizzazione, il che significa che il rapporto di lavoro è disciplinato dal codice civile ed è regolato contrattualmente.

D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275

(Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21, della Legge 15 marzo 1997, n.59)


CC.N.L. - Comparto Scuola (2006-2009)

C.C.N.L. 2016\_2018 Comparto Istruzione e Ricerca

C.C.N.L. comparto “Istruzione e Ricerca” 2019-2021 del 18 gennaio 2024

Legge n. 107/2015  
"Riforma del sistema nazionale  
di istruzione e formazione e delega per  
il riordino delle disposizioni legislative vigenti"

*La legge n. 107/2015  
introduce significativi  
cambiamenti in materia di  
anno di prova e anno di  
formazione. I commi dal 115  
al 120 trattano della materia,  
specificando che, dopo la  
nomina in ruolo, il personale  
docente effettua un anno di  
formazione e prova ai fini  
della conferma in ruolo.*






Decreto Ministeriale n.850 del 27.10.2015

Decreto ministeriale n.226 del 16.8.2022

*Sono indicati gli obiettivi, le modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, le attività formative e i criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova.*



emanati ai sensi dell'articolo 1,  
comma 118 della legge 13 luglio 2015, n. 107.



# Profilo giuridico

---

- Sono queste le basi normative che tratteggiano il profilo professionale del docente dipendente pubblico, unitamente al quadro delineato dal CCNL del comparto scuola, che è la base del rapporto di lavoro a tempo indeterminato che i docenti firmano all'atto dell'assunzione.
- In uno stato di diritto le norme che regolano i contratti pubblici codificano le attese della *res-publica* nei confronti dei propri dipendenti.

# Carta Costituzionale

La nostra Carta Costituzionale chiede che i compiti affidati ai dipendenti della P. A. (i docenti sono una categoria importantissima della P.A.), vengano svolti con responsabilità (art. 28), imparzialità (art. 97), disciplina e onore (art. 54), secondo il principio del servizio esclusivo della Nazione (art. 98).

## Art. 395 del D.Lgs. 297/94

- *La funzione docente è «esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo all'elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità»*

## Art. 16, c. 3 del DPR 275/99

---

- *«I docenti hanno il compito e la responsabilità della progettazione e della attuazione del processo di insegnamento e di apprendimento»*

# La funzione docente

(art. 26 CCNL 29/11/2007)

*La funzione docente realizza il processo d'insegnamento/ apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici, definiti per i vari ordini e gradi dell'istruzione.*

# La funzione docente

(art. 26 CCNL 27/11/2007)

- *Si fonda sull'autonomia culturale e professionale dei docenti*
- *Si esplica nelle attività individuali e collegiali, nella partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione in servizio*

# Profilo giuridico

- L'insegnamento è professione perché comporta margini di discrezionalità e libertà nell'esercizio della funzione.

Professionalità = libertà e autonomia ma anche responsabilità e deontologia.

*accountability*

# Profilo giuridico C.C.N.L. 2024

<b>Titolo III</b>	<b>I DOCENTI.....</b>	<b>60</b>
Art. 39	Contratto individuale di lavoro .....	60
	DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3 .....	60
Art. 40	Funzione docente .....	61
Art. 41	Realizzazione del PTOF mediante l'organico dell'autonomia.....	61
Art. 42	Profilo professionale docente.....	62
Art. 43	Attività dei docenti.....	62
Art. 44	Attività funzionali all'insegnamento.....	64
Art. 45	Attività aggiuntive e ore eccedenti.....	65
Art. 46	Ricerca e innovazione .....	66
Art. 47	Contratti a tempo determinato per il personale in servizio .....	66
	DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4 .....	66
Art. 48	Responsabilità disciplinare per il personale docente ed educativo .....	67

# Profilo giuridico C.C.N.L. 2024

## Art. 40 Funzione docente

1. La funzione docente realizza – nel rispetto della Costituzione Italiana - il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi dell'istruzione.
2. La funzione docente si fonda sull'autonomia culturale e professionale dei docenti; essa si esplica nelle attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione in servizio.
3. In attuazione dell'autonomia scolastica i docenti, nelle attività collegiali, attraverso processi di confronto ritenuti più utili e idonei, elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico – didattici, il piano triennale dell'offerta formativa, adattandone l'articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio - economico di riferimento, anche al fine del raggiungimento di condivisi obiettivi qualitativi di apprendimento in ciascuna classe e nelle diverse discipline. Dei relativi risultati saranno informate le famiglie con le modalità decise dal collegio dei docenti.
4. Il presente articolo abroga l'art. 26 del CCNL 29/11/2007.

# Profilo giuridico C.C.N.L. 2024

## Art. 41

### **Realizzazione del PTOF mediante l'organico dell'autonomia**

1. I docenti in servizio che ricoprono, in ciascuna istituzione scolastica, i posti vacanti e disponibili di cui all'articolo 1, comma 63, della legge 13 luglio 2015, n. 107 appartengono al relativo organico dell'autonomia e concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa tramite attività individuali e collegiali: di insegnamento; di potenziamento; di sostegno; di progettazione; di ricerca; di coordinamento didattico e organizzativo.
2. Il presente articolo abroga l'art. 26 del CCNL 19/04/2018.

# Profilo giuridico C.C.N.L. 2024

## Art. 42

### **Profilo professionale docente**

1. Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, informatiche, linguistiche, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali, di orientamento e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica. I contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell'offerta formativa della scuola.
2. Il presente articolo abroga l'articolo 27 del CCNL 19/04/2018 e l'art. 27 del CCNL 29/11/2007.

# Art. 4 D.P.R. 275/'99

- **Art. 4**

- (Autonomia didattica)

**1.** Le istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa delle famiglie e delle finalità generali del sistema, a norma dell'articolo 8 concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo.

# Art. 4 D.P.R. 275/'99

2. Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l'altro:

- a) l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività;
- b) la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione e l'utilizzazione, nell'ambito del curricolo obbligatorio di cui all'articolo 8, degli spazi orari residui;
- c) l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in situazione di handicap secondo quanto previsto dalla [legge 5 febbraio 1992, n. 104](#);
- d) l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso;
- e) l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari.

# Art. 4 D.P.R. 275/'99

**3.** Nell'ambito dell'autonomia didattica possono essere programmati, anche sulla base degli interessi manifestati dagli alunni, percorsi formativi che coinvolgono più discipline e attività, nonché insegnamenti in lingua straniera in attuazione di intese e accordi internazionali.

**4.** Nell'esercizio della autonomia didattica le istituzioni scolastiche assicurano comunque la realizzazione di iniziative di recupero e sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e professionale, coordinandosi con le iniziative eventualmente assunte dagli enti locali in materia di interventi integrati a norma dell'[articolo 139, comma 2, lett. b\), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#). Individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati.

# Art. 4 D.P.R. 275/'99

- 
- 5.** La scelta, l'adozione e l'utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, sono coerenti con il Piano dell'offerta formativa di cui all'articolo 3 e sono attuate con criteri di trasparenza e tempestività. Esse favoriscono l'introduzione e l'utilizzazione di tecnologie innovative.
- 6.** I criteri per il riconoscimento dei crediti e per il recupero dei debiti scolastici riferiti ai percorsi dei singoli alunni sono individuati dalle istituzioni scolastiche avuto riguardo agli obiettivi specifici di apprendimento di cui all'articolo 8 e tenuto conto della necessità di facilitare i passaggi tra diversi tipi e indirizzi di studio, di favorire l'integrazione tra sistemi formativi, di agevolare le uscite e i rientri tra scuola, formazione professionale e mondo del lavoro. Sono altresì individuati i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi relativi alle attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente effettuate dagli alunni e debitamente accertate o certificate.
- 7.** Il riconoscimento reciproco dei crediti tra diversi sistemi formativi e la relativa certificazione sono effettuati ai sensi della disciplina di cui all'[articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196](#), fermo restando il valore legale dei titoli di studio previsti dall'attuale ordinamento.

# Profilo giuridico C.C.N.L. 2024

## Art. 43

### **Attività dei docenti**

1. Le istituzioni scolastiche adottano ogni modalità organizzativa che sia espressione di autonomia progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell'offerta formativa.
2. Nel rispetto della libertà d'insegnamento, i competenti organi delle istituzioni scolastiche regolano lo svolgimento delle attività didattiche nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine possono adottare le forme di flessibilità previste dal D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 *“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”* e s.m.i. – e, in particolare, dell'articolo 4 dello stesso D.P.R.-, tenendo conto della disciplina contrattuale.
3. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono correlati e funzionali alle esigenze come indicato al comma 2.

# Profilo giuridico C.C.N.L. 2024

4. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Prima dell'inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell'azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell'anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze. Di tale piano è data informazione alle OO.SS. di cui all'art. 7.

# Profilo giuridico C.C.N.L. 2024

5. Nell'ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l'attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell'infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola primaria e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti della scuola primaria, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, esclusivamente alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni. Nell'ambito delle 22 ore d'insegnamento, la quota oraria eventualmente eccedente l'attività frontale e di assistenza alla mensa è destinata, previa programmazione, ad attività di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni con cittadinanza non italiana, in particolare provenienti da Paesi extracomunitari.

# Profilo giuridico C.C.N.L. 2024

6. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria i docenti, il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali, sono tenuti al completamento dell'orario di insegnamento da realizzarsi mediante la copertura di ore di insegnamento disponibili in classi collaterali non utilizzate per la costituzione di cattedre orario, in interventi didattici ed educativi integrativi, con particolare riguardo, per la scuola dell'obbligo, alle finalità indicate al comma 2, nonché mediante l'utilizzazione in eventuali supplenze e, in mancanza, rimanendo a disposizione anche per attività parascolastiche ed interscolastiche.
7. Al di fuori dei casi previsti dal comma 8, qualunque riduzione della durata dell'unità oraria di lezione ne comporta il recupero prioritariamente in favore dei medesimi alunni nell'ambito delle attività didattiche programmate dall'istituzione scolastica. La relativa delibera è assunta dal collegio dei docenti.

# Profilo giuridico C.C.N.L. 2024

8. Per quanto attiene la riduzione dell'ora di lezione per cause di forza maggiore determinate da motivi estranei alla didattica, la materia resta regolata dalle circolari ministeriali n. 243 del 22.9.1979 e n.192 del 3.7.1980 nonché dalle ulteriori circolari in materia che le hanno confermate. La relativa delibera è assunta dal consiglio di circolo o d'istituto.
9. L'orario di insegnamento, anche con riferimento al completamento dell'orario d'obbligo, può essere articolato, sulla base della pianificazione annuale delle attività e nelle forme previste dai vigenti ordinamenti, in maniera flessibile e su base plurisettimanale, in misura, di norma, non eccedente le quattro ore.
10. Per il personale insegnante che opera per la vigilanza e l'assistenza degli alunni durante il servizio di mensa o durante il periodo della ricreazione il tempo impiegato nelle predette attività rientra a tutti gli effetti nell'orario di attività didattica.

# Profilo giuridico C.C.N.L. 2024

## Art. 44

### **Attività funzionali all'insegnamento**

1. L'attività funzionale all'insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.
2. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:
  - a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
  - b) alla correzione degli elaborati;
  - c) ai rapporti individuali con le famiglie.

# Profilo giuridico C.C.N.L. 2024

3. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:

- a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole dell'infanzia e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue;
- b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione, inclusi i gruppi di lavoro operativo per l'inclusione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue;
- c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.

# Profilo giuridico C.C.N.L. 2024

4. Fermo restando che le ore di cui alle lettere a) e b) del comma 3 sono prioritariamente destinate alle attività collegiali ivi indicate, le ore non utilizzate a tal fine sono destinate, nei limiti di cui alle lett. a) e b), alle attività di formazione programmate annualmente dal collegio docenti con il PTOF.
5. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del servizio, il consiglio d'istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie.

# Profilo giuridico C.C.N.L. 2024

6. Con Regolamento d'Istituto è possibile prevedere lo svolgimento a distanza delle due ore di programmazione didattica collegiale prevista per i docenti della scuola primaria dall'art. 43 (Attività dei docenti), comma 5, e di alcune delle attività di cui al comma 3, lett. a) e b) del presente articolo che non rivestano carattere deliberativo; con il medesimo strumento è possibile estendere lo svolgimento a distanza alle attività di cui al comma 3, lett. a) e b) che rivestono carattere deliberativo sulla base dei criteri definiti dal MIM, previo confronto di cui all'art. 30, comma 9, lett. a).
7. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.
8. Il presente articolo abroga l'art. 29 del CCNL 29/11/2007.

# Profilo giuridico C.C.N.L. 2024

## Art. 45

### **Attività aggiuntive e ore eccedenti**

1. Le attività aggiuntive e le ore eccedenti d'insegnamento restano disciplinate dalla legislazione e dalle norme contrattuali, nazionali e integrative, vigenti all'atto della stipula del presente CCNL.
2. Il presente articolo abroga l'art. 30 del CCNL 29/11/2007.

# Profilo giuridico C.C.N.L. 2024

## Art. 46

### **Ricerca e innovazione**

1. In sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale di cui all'art. 30, comma 2, lett. a) (Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali) saranno definite modalità e criteri di utilizzazione di tutti gli eventuali finanziamenti aggiuntivi destinati al personale impegnato nelle attività di tutor, orientamento, coordinamento e nel sostegno della ricerca educativo-didattica e valutativa funzionali allo sviluppo dei processi d'innovazione e finalizzati alla valorizzazione del lavoro d'aula e al miglioramento dei livelli di apprendimento.
2. In sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale di cui all'art. 30, comma 2, lett. a) (Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali) saranno altresì definite modalità e criteri di utilizzazione di tutte le eventuali risorse aggiuntive destinate al personale delle scuole che, sulla base di valutazioni oggettive operate dal sistema nazionale di valutazione, tengano conto delle condizioni iniziali di contesto finalizzate all'elevazione degli esiti formativi.
3. Il presente articolo abroga l'art. 31 del CCNL 29/11/2007.

# Profilo giuridico C.C.N.L. 2024

## Art. 47

### **Contratti a tempo determinato per il personale in servizio**

1. Il personale docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può accettare, nell'ambito del settore scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato su posto intero in un diverso ordine o grado d'istruzione, o per altra tipologia o classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno scolastico o fino al 30 giugno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la titolarità della sede.
2. L'accettazione dell'incarico comporta l'applicazione della relativa disciplina prevista dalla legge e dal CCNL per il personale assunto a tempo determinato, ivi inclusa quella relativa alle ferie.
3. L'accettazione di un incarico comporta in ogni caso la richiesta di un periodo di aspettativa non retribuita non inferiore alla durata dell'incarico per come stabilito nell'atto di conferimento dello stesso.
4. Il presente articolo abroga l'art. 36 del CCNL 29/11/2007.

# Profilo giuridico C.C.N.L. 2024

## **DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4**

Con riferimento a quanto previsto all'art. 47 (Contratti a tempo determinato per il personale docente in servizio), comma 1, le parti precisano che il periodo complessivo di tre anni scolastici ivi indicato ricomincia a decorrere in caso di nuova assegnazione di sede di titolarità.

# Profilo giuridico C.C.N.L. 2024

## Art. 48

### **Responsabilità disciplinare per il personale docente ed educativo**

1. Le parti convengono sulla opportunità di rinviare ad una specifica sessione negoziale a livello nazionale la definizione, per il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche, della tipologia delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni, nonché l'individuazione di una procedura di conciliazione non obbligatoria, fermo restando che il soggetto responsabile del procedimento disciplinare deve in ogni caso assicurare che l'esercizio del potere disciplinare sia effettivamente rivolto alla repressione di condotte antidoverose dell'insegnante e non a sindacare, neppure indirettamente, la libertà di insegnamento. La sessione si conclude entro il mese di luglio 2024.

# Profilo giuridico C.C.N.L. 2024

2. La contrattazione di cui al comma 1 avviene nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 165 del 2001 e deve tener conto delle sottoindicate specificazioni:
  - 1) deve essere prevista la sanzione del licenziamento nelle seguenti ipotesi:
    - a) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale, riguardanti studentesse o studenti affidati alla vigilanza del personale, anche ove non sussista la gravità o la reiterazione, dei comportamenti;
    - b) dichiarazioni false e mendaci, che abbiano l'effetto di far conseguire un vantaggio nelle procedure di mobilità territoriale o professionale;
  - 2) occorre prevedere una specifica sanzione nel seguente caso:
    - a) condotte e comportamenti non coerenti, anche nell'uso dei canali sociali informatici, con le finalità della comunità educante, nei rapporti con gli studenti e le studentesse.

# Profilo giuridico C.C.N.L. 2024

3. Nelle more della sessione negoziale di cui al comma 1, rimane fermo quanto stabilito dal Capo IV Disciplina, Sezione I Sanzioni Disciplinari del d.lgs. n. 297 del 1994, incluse le seguenti modificazioni ed integrazioni all'articolo 498 comma 1 ove sono aggiunte le seguenti lettere:

“g) per atti e comportamenti o molestie a carattere sessuale che riguardino gli studenti affidati alla vigilanza del personale, anche ove non sussista la gravità o la reiterazione;

h) per dichiarazioni false e mendaci che abbiano l'effetto di far conseguire, al personale che le ha rese, un vantaggio nelle procedure di mobilità territoriale o professionale”.

4. Il presente articolo abroga l'art. 29 del CCNL 19/04/2018.

# Profilo giuridico C.C.N.L. 2024

Obblighi di servizio:

**Attività dei docenti (art. 43 CCNL)**

**Attività funzionali all'insegnamento (art. 44 CCNL)**

N.B. Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali (prove Invalsi) costituiscono per le istituzioni scolastiche attività ordinarie d'istituto (come ribadito dal d.lgs. 62/2017). La partecipazione, nell'ultimo anno del ciclo, costituisce per l'alunno, requisito per l'ammissione all'esame di Stato (deroga per il 2019 nel II Ciclo).

**Attività aggiuntive ed ore eccedenti (art. 45 CCNL)**

# Attività dei docenti

## CCNL, art. 43

Scuola dell'infanzia = 25 ore

Scuola primaria = 22 ore + 2

Scuola secondaria = 18 ore

Non meno di 5 giorni a settimana

(Fatto salvo il part time)

# Attività funzionali all'insegnamento

## CCNL, art. 44

*«1. L'attività funzionale all'insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi»*

# Attività funzionali all'insegnamento

## CCNL, art. 44

«2. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:

- a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
- b) alla correzione degli elaborati;
- c) ai rapporti individuali con le famiglie»

# Attività funzionali all'insegnamento

CCNL, art. 44

«3. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:

- a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue;
- b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue;
- c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione»

# Attività funzionali all'insegnamento

## CCNL, art. 44

*«4. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del servizio, il consiglio d'istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti **definisce** le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie»*

# Attività funzionali all'insegnamento

## CCNL, art. 44

*«5. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi»*

# Attività aggiuntive

CCNL, art. 30 CCNL 2006-2009

Sono prestate con il consenso dell'interessato.

Possono essere di insegnamento o funzionali all'insegnamento.

Sono compensate a parte.

Altre attività interne alla scuola:

- Collaboratori del dirigente scolastico;
- Funzioni strumentali al PTOF.

# Diritti

- libertà di insegnamento;
- retribuzione;
- assistenza e previdenza;
- assentarsi per motivi legittimi;
- mobilità territoriale e professionale;
- sistemazione (in caso di esubero per chi è di ruolo);
- elettorato attivo e passivo negli organi collegiali;
- libertà sindacali;
- diritto allo studio;
- trattamento di quiescenza.

Il lavoro dovrebbe essere una grande gioia  
ed è ancora per molti tormento. Tormento di  
non averlo, tormento di fare un lavoro che  
non serva, non giovi a un nobile scopo

*- Adriano Olivetti -*



# Doveri

- rispetto del buon andamento e imparzialità dell'amministrazione;
- assunzione del servizio;
- rispetto dell'orario di servizio;
- rispetto degli ordini superiori;
- segreto d'ufficio;
- partecipazione alle riunioni degli organi collegiali;
- responsabilità civile, penale, amministrativa, disciplinare;

## Doveri

- giustificazione delle assenze (articolo 55 quater del TUIP);
- incompatibilità con altri impieghi e con lezioni private;
- rispetto dei programmi didattici (Indicazioni Nazionali/Linee guida/PTOF);
- rapporti con le famiglie degli alunni;
- tenuta del registro personale;
- assolvimento di tutti gli obblighi legati al profilo professionale.

# Dispositivo dell'art. 55 quater TUPI

- 1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:
  - a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;
  - b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione;

## Dispositivo dell'art. 55 quater TUPI

- e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui;
- f-bis) gravi o reiterate violazioni dei codici di comportamento, ai sensi dell'art. 54, comma 3;
- art. 54, comma 3;
- La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni gravi o reiterate del codice comportano l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 55 quater, comma 1.

# CCNL comparto “Istruzione e Ricerca” 2019-2021 del 18 gennaio 2024

<b>Titolo V</b>	<b>RESPONSABILITA' DISCIPLINARE.....</b>	<b>30</b>
Art. 22	Destinatari.....	30
Art. 23	Obblighi del dipendente.....	30
Art. 24	Sanzioni disciplinari.....	32
Art. 25	Codice disciplinare.....	34
Art. 26	Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare .....	38
Art. 27	Sospensione cautelare in caso di procedimento penale.....	39
Art. 28	Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale .....	40
Art. 29	Determinazione concordata della sanzione .....	42



**CPIA BAT**  
Centro Provinciale Istruzione degli Adulti  
Barletta - Andria - Trani



*- Gino Strada -*

C.P.I.A. BAT "GINO STRADA" - ANDRIA  
Prot. 0000689 del 24/01/2024  
I-1 (Uscita)

**AL PERSONALE DOCENTE  
AL PERSONALE ATA  
ALL'ALBO DELL'ISTITUTO  
AL SITO WEB DELL'ISTITUTO  
ALL'AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  
AL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI  
ALLA RSU DI ISTITUTO**

**Loro Sedi**

Andria, 24 gennaio 2024

CIRCOLARE n.117

**OGGETTO: RIPUBBLICAZIONE CODICE DISCIPLINARE E DI CONDOTTA**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**Visto** il D.Lgs. n. 297/1994;  
**Visto** il D.P.R. n° 275/1999;  
**Visto** il D.Lgs. n° 165/2001;  
**Visto** il CCNL 2006/2009, art. 95, comma 9;  
**Visto** il D.Lgs. 150/2009, art.67 e seg.;  
**Visto** il D.Lgs.75/2017;  
**Visto** il CCNL 2016/2018 sottoscritto il 19 aprile 2018;  
**Visto** il CCNL triennio 2019/2021 sottoscritto il 18 gennaio 2024;  
**Visto** il Codice Disciplinare già pubblicato all'albo generale e sul sito web istituzionale dell'istituto – circolare n.2, prot.4569 del 1 settembre 2023 – al quale integralmente si rinvia fatte salve le parti novellate dal CCNL triennio 2019/2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024;  
**Ritenuto** di dovere pubblicare le integrazioni previste dal CCNL triennio 2019/2021 sottoscritto il 18 gennaio 2024;

**DISPONE**

IN ITALIA SI PARLA  
SEMPRE DI DIRITTI E  
MAI DI DOVERI.  
IN ITALIA SI FINGE DI  
IGNORARE O SI  
IGNORA CHE OGNI  
DIRITTO COMPORTA  
UN DOVERE, CHE CHI  
NON COMPIE IL  
PROPRIO DOVERE NON  
MERITA ALCUN  
DIRITTO.

- LA RABBIA E L'ORGOGGIO

ORIANA FALLACI, SCRITTORE.





*Non vale la pena  
avere dei diritti  
che non derivano da  
un dovere assolto bene.*

*M. Gandhi*

# Diritti-doveri

---

- partecipazione agli organi collegiali;
- aggiornamento/formazione in servizio;
- programmazione;
- valutazione.

# Incompatibilità (DLgs 297/94, art. 508)

- Divieto di lezioni private ad alunni della scuola; richiedere autorizzazione al dirigente scolastico per lezioni ad altri. Nessun alunno può essere valutato da docenti che gli abbiano impartito lezioni private
- Divieto di cumulo con altro impiego pubblico
- Divieto di attività commerciale, industriale, cariche in società a fine di lucro o di altro lavoro dipendente (consentiti incarichi in cooperative). Il docente part time ( $\leq 50\%$ ) può svolgere, previa autorizzazione, lavoro subordinato o autonomo purché tale lavoro non pregiudichi le esigenze di servizio e non comporti conflitto di interessi con l'amministrazione scolastica.
- Consentito, previa autorizzazione del dirigente scolastico, l'esercizio di libere professioni.

# Formazione e aggiornamento

(D.Lgs 297/94, art. 282)

- L'aggiornamento è *«diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari; come approfondimento della preparazione didattica; come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica»*

# Formazione e aggiornamento

---

*«La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità» (CCNL, art. 64,c.1)*

L'art. 7, c. 4, del D.Lgs. 165/01 attribuisce alla pubblica amministrazione il sostanziale obbligo di curare la formazione e l'aggiornamento dei propri dipendenti.

# Formazione e aggiornamento

L'art. 3 del DPR 23-8-1988 n. 395 ha regolato per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni la fruizione del permesso speciale di 150 ore annue per favorire il conseguimento di un titolo di studio.

Il permesso è concesso dall'amministrazione ai dipendenti che ne fanno richiesta, sulla base di regole stabilite a livello di contrattazione decentrata.

# La formazione nella legge 107/2015

*Art 1, comma 124:*

*«In ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale»*

CCNL comparto “Istruzione e Ricerca” 2019-2021  
del 18 gennaio 2024

**Titolo I**  
**RELAZIONI SINDACALI**

**Art. 30**  
**Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali**

**4. Sono oggetto di contrattazione integrativa:**

**c) a livello di istituzione scolastica ed educativa:**

- c1) i criteri generali per gli interventi rivolti alla prevenzione ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro;**
- c2) i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa e per la determinazione dei compensi;**
- c3) i criteri per l’attribuzione e la determinazione di compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai percorsi per le competenze trasversali ed orientamento e di tutte le risorse relative ai progetti nazionali e comunitari eventualmente destinate alla remunerazione del personale;**
- c4) i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale dall’art. 1, comma 249 della legge n. 160 del 2019;**

CCNL comparto “Istruzione e Ricerca” 2019-2021  
del 18 gennaio 2024

- c5) i criteri per l'utilizzo dei permessi sindacali ai sensi dell'art. 10 del CCNQ 4/12/2017 e s.m.i.;
- c6) i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
- c7) i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti;
- c8) i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);

CCNL comparto “Istruzione e Ricerca” 2019-2021  
del 18 gennaio 2024

- c9) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica;
- c10) il personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale;
- c11) i criteri di utilizzo delle risorse finanziarie e la determinazione della misura dei compensi di cui al decreto del MIM n. 63 del 5 aprile 2023.

CCNL comparto "Istruzione e Ricerca" 2019-2021  
del 18 gennaio 2024

9. Sono oggetto di confronto ai sensi dell'art. 6:

b) a livello di istituzione scolastica ed educativa:

- b1) l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa;
- b2) i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA;
- b3) i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
- b4) la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out;
- b5) i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto nonché i criteri di priorità per l'accesso agli stessi
- b6) i criteri per il conferimento degli incarichi al personale ATA.

CCNL comparto “Istruzione e Ricerca” 2019-2021  
del 18 gennaio 2024

10. Sono oggetto di informazione ai sensi dell’art. 5 (Informazione), comma 6, oltre agli esiti del confronto e della contrattazione integrativa già previsti dal predetto comma:

b) a livello di istituzione scolastica ed educativa:

- b1) la proposta di formazione delle classi e degli organici;
- b2) i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei
- b3) i dati relativi all’utilizzo delle risorse del fondo di cui all’art. 78 (Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa) precisando per ciascuna delle attività retribuite, l’importo erogato, il numero dei lavoratori coinvolti e fermo restando che, in ogni caso, non deve essere possibile associare il compenso al nominativo del lavoratore che lo ha percepito.

Codice Civile  
LIBRO QUARTO - DELLE OBBLIGAZIONI  
Titolo IX - Dei fatti illeciti (Artt. 2043-2059)

**Art. 2047 - Danno cagionato dall'incapace**

In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.....

**Art. 2048 Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte**

Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante. I **precettori** e coloro che insegnano un mestiere o un'arte **sono responsabili** del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti **nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.** Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.

# Fin qui il profilo giuridico...

...ora passiamo al profilo  
professionale:  
Altan docet!

a cura del dirigente scolastico Paolo Farina



# Profilo tecnico/professionale/relazionale

---

OVVERO:

- *Le competenze tecnico-professionali*
- *Le capacità personali*
- *Le abilità sociali*

necessarie per «*agire*» il ruolo docente

*“Sempre mossi dal desiderio,  
mai dal calcolo”*

---

- *Come mai la scuola non riesce più a trasmettere **entusiasmo** per la conoscenza?*
- *Perché molti la individuano come **inutile ed obsoleta**?*

# entusiasmo

Vocabolario on line

Crea un ebook con questa voce | Scaricalo ora (0)

Condividi   

**entusiasmo** s. m. [dal gr. ἐνθουσιασμός, der. di ἐνθουσιάζω «essere ispirato», da ἔνθεος, comp. di ἐν «in» e θεός «dio»]. – 1. Presso i Greci, la condizione di chi era invaso da una forza o furore divino (ἐνθεος), cioè della pitonessa, dell'indovino, del sacerdote, nonché del poeta, che si pensava ispirato da un dio. 2. Nell'uso com., sentimento intenso di gioia, di ammirazione, di desiderio per qualche cosa o per qualcuno, oppure totale dedizione a una causa, a un ideale, ecc.: *destare, suscitare l'e.; parlare, accettare con e.; avere grande e. per le nuove invenzioni della tecnica; e. guerriero, religioso; accolse la proposta con scarso e.; i giovani sono facili all'e.; incominciò il lavoro con molto entusiasmo.*

La nostra, oggi, è la scuola delle mille emergenze sociali da **fronteggiare** per compensare le latitanze delle diverse istituzioni preposte a presidiare i vari momenti e i diversi aspetti del processo di crescita dei membri della società *come persone e come cittadini*.

Ogni giorno da ogni angolo del paese si chiede ai docenti **di sostenere un oneroso carico** di lavoro per supplire ad alcune perdite di orizzonti educativi della società.

La cornice di certezze educative si è fortemente indebolita

---

si evidenzia in modo sempre più frequente  
*una mancanza di assunzione chiara*  
*di responsabilità adulta*

*Sì, ma da dove partire?*

Forse dall'interrogarsi e dall'interrogare:  
se stessi e gli altri.

Ad ognuno il suo Maestro!

*Sì, ma da dove partire?*

Lettura del contesto,  
analisi dei bisogni,  
formazione continua

«Una società complessa, globalizzata, multiculturale, tecnologicamente avanzata, variabile e contraddittoria pone domande sempre nuove che impongono una profonda **rivisitazione** dell'intervento formativo generale ed un conseguente **riassetto** del sistema di competenze, di funzioni e di relazioni».

*(Libro Bianco di Jacques Delors - Crescita, competitività, educazione, 1997)*

Ma già un anno prima sempre *Jacques Delors, nel rapporto Unesco «Nell'educazione un tesoro» (1996)*, sottolinea come, per riuscire nei suoi compiti, “*l'educazione deve offrire simultaneamente le mappe di un mondo complesso in perenne agitazione e la bussola che consenta agli individui di trovarvi la propria rotta, organizzandosi attorno ai seguenti quattro pilastri dell'educazione:*”


- *imparare a conoscere*
- *imparare a fare*
- *imparare a vivere insieme*
- *imparare a essere*

*Che altro?*

Radici profonde,  
Sguardo visionario



a cura del dirigente scolastico Paolo Farina



*Che altro?*

Le motivazioni!



a cura del dirigente scolastico Paolo Farina

81

La piramide dei bisogni Maslow (1954)

# Apprendere e insegnare con passione

- **La passione** è l'unico modo per apprendere veramente in modo tale che quello che si impara ci impegni il cervello e il cuore e non si limiti a restarci "*appiccicato*" il tempo necessario a superare un'interrogazione!

## Recuperare una professione che cambia

---

Il profilo del docente, inteso come identità professionale è costituito da un «*mix*» di  
conoscenze disciplinari  
competenze didattiche e pedagogiche  
complesso di strumenti e di tecniche,  
che sono gli «attrezzi» di un mestiere specifico

## Ogni insegnante dovrebbe porsi tre obiettivi fondamentali

---

- **Aiutare gli allievi a crescere come persone**
  - Aiutarli a crescere intellettualmente e culturalmente
    - **Ottenere il loro spontaneo coinvolgimento nelle attività di apprendimento ossia motivarli**

- Ad un insegnante che voglia svolgere in modo efficace la propria attività educativa *non basta* conoscere **la disciplina** che insegna **ma** deve aver chiaro **il tipo di adulto** di cui vuole promuovere lo sviluppo e **il tipo di allievo** con cui desidera interagire e possedere strategie e tecniche idonee per gli obiettivi che si propone.
- Inoltre è indispensabile che conosca la materia prima sulla quale opera, ovvero la **vita mentale** dei suoi allievi, la loro psicologia considerata nei suoi vari aspetti, compresi quelli evolutivi.

Oltre alle competenze **culturali, pedagogiche, didattiche e psicologiche**, ben integrate fra loro, è necessaria anche la presenza di certe **motivazioni** e di certe **disponibilità** che si concretizzano nella **qualità dei rapporti** che un insegnante riesce a stabilire con i propri allievi sia a livello di classe sia a livello di singoli.



## Un insegnante dovrebbe essere disposto:

- ad accettare tutti
- valorizzare tutti
- mantenere un atteggiamento di rispetto per gli allievi e per le opinioni che essi manifestano
- mettersi in discussione
- continuare a studiare
- collaborare con i colleghi
- stabilire rapporti organici e positivi con i genitori

## *La cura*

- è cosa essenziale per la vita umana
- il tipo di forma che assume la nostra vita è in stretta connessione con il tipo di cura di cui facciamo esperienza.

**Sono i modi della cura che scolpiscono la nostra esistenza.**

# La «cura»

- avere a cuore (I care!)
- per star bene in classe occorre rispondere, leggere e parlare con il cuore
- nessuna laurea, master, tirocinio può “insegnare” all’insegnante a sorridere a un alunno, a calmare la sua ansia

## Le «posture di cura» dell'educatore:

- ricettività
- responsabilità
- disponibilità cognitiva ed emotiva
- empatia
- attenzione sensibile
- ascolto
- passività attiva
- riflessività

# LA DIDATTICA è UNA PRATICA COMPLESSA



# «Un buon insegnante»

- *descritto da alunni di tredici anni* -

- È gentile
- È generoso
- Ti ascolta
- Ti incoraggia
- Ha fede in te
- Sa mantenere un segreto
- Ama insegnare ai ragazzi
- Impiega tutto il tempo necessario per spiegarti le cose
- Ti aiuta quando sei in difficoltà
- Ti dice come vai
- Ti lascia parlare
- Non ti trascura
- Tiene conto delle tue opinioni
- Ti fa sentire bravo
- Tratta tutti in modo giusto
- Ti difende
- Ti dà credito
- Dice la verità
- Sa perdonare (e perdonarsi)
- ...

# Tutti vorrebbero dare consigli agli insegnanti

Fai così...

No, stai sbagliando

Più ascolto

a cura del dirigente scolastico Paolo Farina

Più compiti e più severità

Sii comprensivo

Devi cambiare atteggiamento.

Più rigidità




# Identikit: Recalcati o Mastrocola?



- **“Mi ha salvato la prof. di lettere con le sue ore di lezione”**

- **“Il compito dell'insegnante è quello di fare una buona lezione, interrogare, dare compiti, mettere il voto”**

a cura del didatta scolastico Paolo Ferrini



94

8

Dopo "La scuola raccontata al mio cane"



a cura del dirigente scolastico Paolo Farina

# Sull'arte di insegnare o essere felici...

---

<https://www.odysseo.it/sullarte-di-insegnare-o-essere-felici/>

# Come si cresce in professionalità

L'insegnante: da grande solista della didattica a membro di una comunità professionale



## Un insegnante diventa «esperto» se:

- si prende cura della propria formazione
- gestisce una didattica efficace, partecipata, collaborativa
- verifica i risultati dei ragazzi e curva la didattica per migliorarli
- condivide con i colleghi la progettualità
- rendiconta il proprio lavoro ed è disponibile alla valutazione
- si assume la responsabilità dei risultati della propria scuola...



# Il focus della professione: l'aula

- Il comma 129 (legge 107) descrive la professionalità
- Gli indicatori fanno riferimento a 3 ambiti (un po' sovrapposti)
  - a) - la qualità dell'**insegnamento** e dei risultati degli allievi
  - b) - il contributo all'**organizzazione** della scuola (in chiave innovativa)
  - c) - la cura e la partecipazione alla **formazione** in servizio



# Le competenze di lingua straniera degli insegnanti



[RIFORME](#) [INVESTIMENTI](#) [STORIE](#) [NEWS](#) [UNITÀ DI MISSIONE](#) [MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE](#) **SCUOLA FUTURA**

## Nuove competenze e nuovi linguaggi (DM 65/2023)

COMPETENZE

[Home](#) > [Avvisi e decreti](#) > Nuove competenze e nuovi linguaggi (DM 65/2023)

# Le competenze di lingua straniera degli insegnanti

## **NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI (DM 65/2023)**

Il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 12 aprile 2023, n. 65, destina quota parte delle risorse, pari a 750 milioni di euro, relativi alla linea di investimento 3.1 "Nuove competenze e nuovi linguaggi" della Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

L'investimento 3.1 "Nuove competenze e nuovi linguaggi" della Missione 4 – Componente 1 del PNRR ha il duplice obiettivo di promuovere l'integrazione, all'interno dei curricula di tutti i cicli scolastici, di attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare le competenze STEM, digitali e di innovazione, e di potenziare le competenze multilinguistiche di studenti e insegnanti.

Il primo obiettivo è correlato all'attuazione dei commi 547-554 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", che introducono una serie di iniziative per il rafforzamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione da parte degli studenti in tutti i cicli scolastici, e sarà oggetto di un successivo decreto ministeriale di riparto di ulteriore quota parte dell'investimento fra le istituzioni scolastiche.

# Le competenze di lingua straniera degli insegnanti


Il secondo obiettivo si realizza attraverso l'attuazione dell'articolo 1, comma 7, lettera a), della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", che prevede la "valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning" da effettuarsi in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali delle istituzioni scolastiche, nonché dell'articolo 16-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, che inserisce le competenze linguistiche fra gli obiettivi del sistema di formazione in servizio dei docenti.

# Le competenze di lingua straniera degli insegnanti

Con il decreto ministeriale n. 65 del 2023 vengono destinati, a valere sulla linea di investimento 3.1 "Nuove competenze e nuovi linguaggi" Missione 4 – Componente 1, euro 750.000.000,00 in favore di tutte le istituzioni scolastiche, secondo la seguente articolazione:

- 1.** euro 600.000.000,00 per la realizzazione di percorsi didattici, formativi e di orientamento per studentesse e studenti finalizzati a promuovere l'integrazione, all'interno dei curricula di tutti i cicli scolastici, di attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare le competenze STEM, digitali e di innovazione, nonché quelle linguistiche, garantendo pari opportunità e parità di genere in termini di approccio metodologico e di attività di orientamento STEM, in attuazione dei commi 547-554 della citata legge 29 dicembre 2022, n. 197, anche in coerenza con le linee guida per l'orientamento, adottate con il citato decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 328 del 2022, riservando una quota pari al 40% alle scuole appartenenti alle regioni del Mezzogiorno (240 milioni);
- 2.** euro 150.000.000,00 per la realizzazione di percorsi formativi di lingua e di metodologia di durata annuale, finalizzati al potenziamento delle competenze linguistiche dei docenti in servizio e al miglioramento delle loro competenze metodologiche di insegnamento, in favore di tutte istituzioni scolastiche, riservando una quota pari al 40% alle scuole appartenenti alle regioni del Mezzogiorno (60 milioni).

# Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue



## **Livello A: Base**

### **A1 – principiante**

Al livello A1 QCER, lo studente di lingua:

- è in grado di comprendere e usare le espressioni base e necessarie per soddisfare bisogni concreti ed immediati.
- è in grado di presentarsi ad altre persone, chiedere e rispondere a domande di tipo personale, come ad esempio il luogo in cui vive, le persone che conosce e le cose che possiede.
- è in grado di interagire solo se l'interlocutore parla lentamente e chiaramente.

## A2 - elementare

Al livello A2 QCER, lo studente di lingua:

- è in grado di capire frasi ed espressioni di uso comune, relativamente a macro-aree come famiglia, lavoro o shopping.
- è in grado di comunicare in attività semplici e abituarie e che richiedono un semplice scambio di informazioni su argomenti come la famiglia o di uso comune.
- è in grado di descrivere in termini semplici aspetti della sua vita, dell'ambiente circostante e di esprimere bisogni immediati.

## **Livello B: Indipendente**

### **B1 – Intermedio**

Al livello B1 QCER, lo studente di lingua:

- è in grado di comprendere i punti essenziali di un discorso chiaro, su argomenti familiari che si incontrano regolarmente a lavoro, scuola o nel tempo libero.
- è in grado di affrontare situazioni che possono verificarsi durante un viaggio, in zone in cui si parla la lingua in questione.
- è in grado di produrre un discorso semplice e coerente su argomenti familiari o di personale interesse.
- è in grado di descrivere esperienze ed eventi, speranze e ambizioni, così come opinioni o piani a breve termine.

## **B2 – Intermedio/alto**

Al livello B2 QCER, lo studente di lingua:

- è in grado di comprendere i punti chiave di un discorso complesso, riguardo sia temi concreti sia astratti, includendo argomentazioni tecniche nel proprio campo di specializzazione.
- è in grado di interagire con un certo grado di fluidità e spontaneità che rende la conversazione, con i parlanti madrelingua, scorrevole e senza troppe complicazioni.
- è in grado di produrre testi chiari e dettagliati con una vasta gamma di soggetti e spiegare il punto di vista in una tematica, considerando vantaggi e svantaggi delle varie opzioni.

## Livello C: Esperto

### C1 – Avanzato

Al livello C1 QCER, lo studente di lingua:

- è in grado di comprendere frasi più lunghe e complesse e di riconoscere significati impliciti.
- è in grado di esprimere fluentemente e spontaneamente le proprie idee, senza pensare molto alla maniera in cui esprimerle.
- è in grado di usare la lingua in maniera flessibile e concreta per propositi sociali, accademici e professionali.
- è in grado di produrre testi chiari, ben strutturati e dettagliati su argomenti complessi, mostrando il corretto uso dei meccanismi di organizzazione, articolazione e coesione del testo.

## C2 – Esperto

Al livello C2, lo studente di lingua:

- è in grado di comprendere facilmente tutto ciò che ascolta o legge.
- è in grado di sintetizzare informazioni provenienti da diverse fonti, sia scritte che parlate, ricostruendo l'argomentazione in maniera coerente.
- è in grado di esprimersi spontaneamente, fluentemente e in maniera precisa, notando la differenza di significato anche nelle situazioni più complesse.

Questi livelli sono spesso usati casualmente dagli studenti di lingua per illustrare la propria abilità circa il parlato, lo scritto, la lettura e comprensione di una lingua. Ma, sono presenti, inoltre, esami e certificazioni disponibili per chi vuole rendere ufficiale il proprio livello.



*Ministero dell'istruzione e del merito*

**Disposizioni concernenti le procedure concorsuali straordinarie riservate agli insegnanti di religione cattolica nella scuola dell'infanzia e della primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n.159, come sostituito dall'articolo 47, comma 9, lett. b), del decreto-legge 30 aprile 2022, n.36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n.79, e successivamente modificato dall'articolo 20, comma 6, lett. b), del decreto-legge 22 giugno 2023, n.75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n.112.**

## Articolo 4

### *(Prova orale didattico-metodologica)*

1. La prova orale didattico-metodologica è finalizzata all'accertamento della preparazione del candidato in relazione alle problematiche educative e a quanto previsto dagli Allegati C e D, recanti i programmi di esame per la scuola dell'infanzia e primaria e per la scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui all'articolo 7 del presente decreto.

2. La prova ha una durata massima complessiva di 30 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili previsti dalla normativa vigente. La commissione interloquisce con il candidato anche con riferimento a quanto previsto al successivo comma 3.
3. La prova valuta altresì la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello **B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.**

Grazie per l'attenzione!

---

(arrivederci a settembre!)